



COMUNE DI ALTIVOLE
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA UNICA COMUNALE
I.U.C.

***** INDICE *****

CAPITOLO 1 – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 - DICHIARAZIONI
- Articolo 3 - VERSAMENTI
- Articolo 4 - RISCOSSIONE
- Articolo 5 – SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 6 – RIMBORSI
- Articolo 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 8 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

CAPITOLO 2 – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Articolo 9 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 10 – SOGGETTO PASSIVO
- Articolo 11 – DEFINIZIONI DEGLI IMMOBILI
- Articolo 12 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 13 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI A CONDUZIONE DIRETTA
- Articolo 14 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA
- Articolo 15 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 16 - ASSIMILAZIONI
- Articolo 17 - ESENZIONI
- Articolo 18 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

CAPITOLO 3 – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Articolo 19 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 20 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 21 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 22 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA
- Articolo 23 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
- Articolo 24 - ESENZIONI

*** * * * ***

CAPITOLO 1

L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione nel Comune di ALTIVOLE (TV) dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di ALTIVOLE relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. La IUC si compone:
 1. dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 2. del **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 3. della **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Per quanto riguarda la componente TARI (tassa rifiuti) si richiamano:
 - La legge 27 dicembre 2013, n.147, comma 668, che ha previsto che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - Il Consorzio-Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.21 del 20/12/2000, è stato delegato dai Comuni associati, tra i quali anche quello di Altivole, alla gestione dell'intero ciclo dei rifiuti e all'applicazione della relativa tariffa, in sostituzione della tassa rifiuti di cui al decreto legislativo 507/1993;
 - Il Consiglio Comunale di Altivole, con deliberazione n. 10 in data 8/04/2014 ha preso atto del Regolamento Consortile per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Azienda Treviso Tre n.2 del 12/02/2014.

Per quanto sopra richiamato, nel Comune di Altivole la componente TARI viene sostituita dalla **tariffa corrispettiva**, di cui al sopra citato regolamento approvato dall'Assemblea del Consorzio Azienda Treviso Tre.

ART.2 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo**. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. **La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune**, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria **devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali**, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

ART. 3 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. **RATE**: Il versamento dell'IMU e della TASI dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il **16 giugno** e la seconda con scadenza il **16 dicembre**, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. **VERSAMENTI**: devono essere eseguiti mediante utilizzo del **Modello F24**, nonché tramite apposito bollettino postale. I modelli per il versamento sono reperibili anche presso l'ufficio tributi del Comune.
4. **ARROTONDAMENTO**: le somme indicate nel modello di pagamento vanno arrotondate all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.
5. **IMPORTO MINIMO**: non devono essere eseguiti i versamenti per importi annui inferiori ad €5,00 per ciascun tributo.

Articolo 4 RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e **riscossa dal Comune**, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva (tassa rifiuti) che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 5

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di **omesso o insufficiente versamento**, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto salvo quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs.472/1997 in materia di ravvedimento operoso.
2. In caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di **infedele dichiarazione**, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di **mancata, incompleta o infedele risposta al questionario** di cui al comma 2 dell'articolo 7 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. **SANZIONI RIDOTTE**: le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. **INTERESSI**: Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al **tasso di interessi legale**. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 6

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dal precedente articolo 5, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 3, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 7

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 8
DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

CAPITOLO 2

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 9 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria , d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Articolo 10 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il **proprietario** di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di **usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie** sugli stessi;
 - c) per gli immobili concessi in **locazione finanziaria**, il soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

Articolo 11 DEFINIZIONI DEGLI IMMOBILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 9 del presente regolamento:
 - a. per "**abitazione principale**" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "**pertinenze dell'abitazione principale**" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; L'assimilazione a "pertinenza" opera a condizione che il proprietario o titolare di altro diritto reale dell'abitazione (anche se in quota parte) sia anche proprietario o titolare di altro diritto reale della pertinenza. Per i fabbricati di nuova costruzione o per quelli non dichiarati ai fini IMU la destinazione a pertinenza deve essere comunicata con l'apposita dichiarazione .
 - c. per "**fabbricato**" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e

quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. per **"area fabbricabile"** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerate fabbricabili le aree possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persiste l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui l'area sia posseduta da più soggetti, ma condotta da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. per **"terreno agricolo"** si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 12 **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 3. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 4. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - 5.55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992,
4. Per i **terreni agricoli**, anche se non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135. Se il terreno è posseduto e condotto da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
5. Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

La Giunta Comunale può stabilire periodicamente i valori minimi di riferimento, i quali tuttavia sono da ritenersi esclusivamente quale supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio tributi ai fini del calcolo dell'imposta.

In presenza di perizia di stima o di un atto di trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area fabbricabile, che attesti un valore maggiore di quello assunto dal contribuente, il Comune può procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata in base ai valori desumibili dagli atti suddetti.

In caso di dichiarata **utilizzazione edificatoria dell'area**, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche se ricadente in zona agricola, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i **fabbricati dichiarati inagibili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

L'inagibilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con necessità di interventi di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (fabbricati diroccati, pericolanti o fatiscenti). La dichiarazione di inagibilità comporta l'obbligo di sgombero del fabbricato da persone e/o animali e di impedirne l'accesso.

Articolo 13

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI A CONDUZIONE DIRETTA

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 14

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 15

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione è ripartita in parti uguali per ciascuno di essi, indipendentemente dalla quota di possesso.

Articolo 16

ASSIMILAZIONI

1. Sono considerate abitazioni principali anche
 - a. le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b. le abitazioni possedute dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - c. le abitazioni e relative pertinenze **concesse in comodato a figli o genitori** che la utilizzano come abitazione principale.
L'agevolazione opera limitatamente alle abitazioni in cui il **comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui**.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
La dichiarazione o autocertificazione relativa all'abitazione concessa in comodato dovrà essere presentata per ogni anno di cui si chiede l'agevolazione, e dovrà allegare la **Certificazione ISEE, in corso di validità**, relativa al nucleo familiare del comodatario.

Articolo 17

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) le abitazioni principali e relative pertinenze, come definite all'articolo 12 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - c) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - g) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - h) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - i) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - j) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; per tali soggetti non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
 - k) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - l) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 - m) aree destinate a pertinenza: Le aree fabbricabili non censite al catasto urbano unitamente ad un fabbricato, per le quali il titolare dell'immobile ne dichiara la destinazione definitiva ad uso

pertinenza dell'abitazione, possono essere escluse dall'imposta con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione, se accettata:

- a) tale dichiarazione dovrà dimostrare, anche con l'ausilio di foto, che lo stato di fatto dell'area è tale da escludere ogni possibilità edificatoria.
- b) il Comune si riserva la facoltà di valutare le motivazioni addotte e, qualora lo ritenga opportuno, di procedere ad un sopralluogo per la verifica di fatto di quanto dichiarato dal contribuente.
- c) La dichiarazione si intende accettata se, entro 60 giorni dalla data di presentazione, il Comune non notifica al titolare dell'immobile la mancata accettazione dei requisiti di pertinenza.

Articolo 18 **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo **classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %.
2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente al versamento, se dovuto, della quota comunale.
3. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

CAPITOLO 3

IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 19 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di **fabbricati**, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli.

Articolo 20 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 19 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare, nel corso dello stesso anno solare, sia occupata per più di sei mesi da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di distinte obbligazioni tributarie:
 - a) **Per il proprietario** dei fabbricati concessi in uso a terzi la relativa TASI è dovuta nella misura del **70 %** ;
In caso di più proprietari essi sono tenuti in solido al pagamento dell'imposta, indipendentemente dalla personale quota di possesso;
 - b) **Per l'occupante** la TASI è dovuta per la restante parte del **30 %** ;
In caso di più detentori essi sono tenuti in solido al pagamento dell'imposta risultante.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario nella misura del 100 %.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta unicamente dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 21
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 22
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote della TASI vengono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 23
DETRAZIONI, RIDUZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - dell'abitazione di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Articolo 24

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato
- b) gli immobili posseduti dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, purchè nel proprio territorio e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati destinati a sedi aperte al pubblico di musei e biblioteche, da cui non derivi alcun reddito (art.5-bis del DPR 601/1973).
- e) i fabbricati, e loro pertinenze, destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 18 e 19 della Costituzione;
- f) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività religiose);